REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/82 DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1982

relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha concluso con la Iugoslavia un protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Iugoslavia relativo al commercio dei prodotti tessili ;

considerando che tale protocollo mira a promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente ed a condizioni che assicurino la massima sicurezza negli scambi, la reciproca espansione e lo sviluppo equo ed ordinato del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Iugoslavia, tenendo nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che colpiscono attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori e in particolare ad eliminare l'effettivo rischio di disorganizzazione del mercato comunitario e del commercio dei prodotti tessili della Iugoslavia ;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi del protocollo non vengano elusi mediante deviazione degli scambi ; che bisogna quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa ;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questo protocollo è garantita da un sistema di duplice controllo ; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione da parte della Comunità di un regime di limiti quantitativi da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari della Iugoslavia la cui esportazione sia soggetta a siffatto regime ;

considerando che i prodotti ammessi sul territorio doganale della Comunità, in regime di perfezionamento attivo o in altro regime sospensivo e destinati a essere riesportati fuori da questo territorio tali e quali o dopo trasformazione non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari ;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo ;

considerando che, durante i succitati negoziati, le delegazioni della Comunità e della Iugoslavia hanno concordato di racommandare alle rispettive autorità di applicare a titolo provvisorio il regime stabilito negli accordi negoziati, a decorrere dal 1° gennaio 1983, in anticipo rispetto alla successiva entrata in vigore di tali accordi ;

considerando che l'applicazione di questi limiti quantitativi comunitari, in conformità del protocollo negoziato con la Iugoslavia richiede l'introduzione di una speciale procedura di gestione ; che occorre stabilire che detta gestione comune venga decentrata mediante una ripartizione dei limiti quantitativi tra gli Stati membri e che le autorità di questi ultimi rilascino le autorizzazioni di importazione secondo il sistema di duplice controllo definito in detto protocollo ;

considerando che, per consentire l'uso ottimale dei limiti quantitativi comunitari, la loro ripartizione deve avvenire secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifestano nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi fissati dal Consiglio ; che però, date le notevoli disparità che ancora esistono tra la condizioni alle quali sono attualmente subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri nonché la speciale sensibilità dell'industria tessile della Comunità, queste condizioni d'importazione possono essere uniformate unicamente per gradi, che, pertanto, la ripartizione potrà adeguarsi soltanto progressivamente a queste esigenze di approvvigionamento ;

considerando che occorre inoltre definire procedure rapide ed efficaci per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione, in particolare per tener conto dell'andamento delle correnti di scambio, dell'esistenza di esigenze di importazioni supplementari e degli obblighi che incombono alla comunità in virtù del protocollo negoziato con la Iugoslavia ;

considerando che, per i prodotti tessili non soggetti a limitazione quantitativa, il protocollo prevede una procedura di consultazione per giungere a un accordo sull'adozione di limiti quantitativi, ogniqualvolta che per una categoria di prodotti il volume delle importazioni nella Comunità o in una delle sue regioni abbia superato un certo livello ; che la Iugoslavia si impegna inoltre a limitare le sue esportazioni, a decorrere dalla

richiesta di consultazione, sino al livello indicato nel protocollo ; che, in mancanza di accordo con questo paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale ;

considerando che il protocollo istituisce un sistema di cooperazione tra la Comunità e la Iugoslavia per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre ; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con la Iugoslavia un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti quando risulti che il protocollo sia stato eluso ; che la Iugoslavia si impegna inoltre ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento ; che in mancanza di un accordo con la Iugoslavia entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può operare gli adeguamenti equivalenti ;

considerando che, per poter in particolare rispettare i termini stabiliti nel suddetto protocollo è opportuno prevedere una procedura, rapida ed efficace, per introdurre questi limiti quantitativi e per concludere questo protocollo con la Iugoslavia ;

considerando che il presente regolamento deve essere applicato in conformità degli obblighi derivanti per la Comunità dal suddetto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I, originari della Iugoslavia.

2. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe), fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7. Le modalità di applicazione di questo paragrafo sono definite nell'allegato V.

Articolo 2

1. L'origine dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è determinata in conformità delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

2. Le modalità di controllo dell'origine dei prodotti di cui all'articolo 1, parafgrafo 1, sono definite nell'allegato IV.

Articolo 3

1. L'importazione nella comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato II originari della Iugoslavia e spediti nel periodo 1° gennaio 1983 — 31 dicembre 1986, è soggetta ai limiti quantitativi comunitari annuali fissati in detto allegato.

2. La ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1983 di detti limiti quantitativi è fissata all'allegato III.

3. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi comunitari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente, rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 9.

4. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi comunitari stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dalla Iugoslavia. A norma del presente regolamento, le merci si intendono imbarcate il giorno in cui vengono caricate, per essere spedite, sul mezzo di trasporto scelto a questo scopo (aereo, veicoli o nave).

5. Le importazioni di prodotti non soggetti a limitazione quantitativa anteriormente al 1° gennaio 1983 e che prima di tale data si trovavano in corso di inoltro nella Comunità sono esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presente articolo purché siano state spedite dalla Iugoslavia prima del 1° gennaio 1983.

6. La messa in libera pratica dei prodotti la cui importazione è soggetta a limiti quantitativi prima del 1° gennaio 1983 e spediti prima di tale date continua, a decorrere dalla data medesima, ad essere soggetta alla presentazione degli stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse condizioni d'importazioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1983.

7. La definizione dei limiti quantitativi comunitari di cui all'allegato II e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, quando ciò si riveli necessario per garantire che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura della tariffa doganale comune oppure, alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra

gli Stati membri (Nimexe) nonché qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti non determinino una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

Articolo 4

I limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 3, non si applicano ai prodotti artigianali e di folclore definiti nell'allegato VI che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti della Iugoslavia conformemente all'allegato VI e soddisfano altre condizioni definite nello stesso allegato.

Articolo 5

I limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 3, non si applicano ai prodotti ammessi nel territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in altro regime sospensivo, sempre che, nel quadro di tale regime sia stato dichiarato che detti prodotti sono destinati alla riesportazione da questo territorio tali e quali o dopo trasformazione.

La successiva messa in libera pratica dei prodotti di cui al primo comma è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di importazione o documento equivalente, rilasciato conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, e viene imputata sul limite quantitativo comunitario fissato per l'anno cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo comunitario fissato in applicazione dell'articolo 3 e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori della Comunità, essi ne informano la Commissione e rilasciano per gli stessi prodotti e gli stessi quantitativi autorizzazioni d'importazione supplementari, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.

Queste autorizzazioni e le importazioni effettuate in base ad esse non vengono imputate sul limite quantitativo comunitario corrispondente per l'anno in corso o per quello seguente.

3. Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento in Iugoslavia sono soggette al regime specifico di cui all'allegato VII, sempre che siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

Articolo 6

1. La ripartizione dei limiti quantitativi comunitari è effettuata in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetrazione più equilibrata dei mercati mediante una migliore ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

2. Ove risultasse necessario, in particolare a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali, la ripartizione dei limiti quantitativi comunitari viene adattata in base alla procedura prevista all'articolo 14 e secondo i criteri definiti al paragrafo 1, onde garantire il loro uso ottimale.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 che sono di particolare importanza economica per uno o più Stati membri, la Commissione può comunque presentare direttamente al Consiglio proposte di modifica al sistema di ripartizione. Il Consiglio delibera in merito a queste proposte, conformemente all'articolo 113 del trattato.

Articolo 7

1. Previa notifica alla Commissione la Iugoslavia può utilizzare le quote assegnate agli Stati membri secondo le seguenti modalità :

a) L'uso anticipato nel corso di un anno di una parte di una quota fissata per l'anno seguente è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione, fatta eccezione per le categorie 1, 2 e 3.

   Queste importazioni anticipate vengono dedotte dalle quote corrispondenti fissate per l'anno successivo.

b) Il riporto dei quantitativi che restano inutilizzati durante un anno sulla quota corrispondente dell'anno successivo è autorizzato sino a concorrenza del 5 % della quota dell'anno di utilizzazione effettiva, fatta eccezione per le categorie 1, 2 e 3.

c) i trasferimenti dei quantitativi fra le categorie del gruppo I sono consentiti soltanto nei seguenti casi :

   — I trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati sino a concorrenza del 5 % della quota fissata per la categoria di destinazione.

   — I trasferimenti di quantitativi tra diverse categorie dei gruppi II o III possono essere effettuati a partire da qualsiasi categoria dei gruppi I, II o III sino a concorrenza del 5 % della quota fissata per la categoria di destinazione.

— L'applicazione cumulativa delle disposizioni delle lettere a), b) e c) non può consentire di superare di oltre il 15 %, in un determinato anno, il limite fissato per la categoria e per l'anno in causa.

La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti suindicati è riportata all'allegato I.

2. Il ricorso da parte della Iugoslavia alle disposizioni del paragrafo 1, viene notificato dalla Commissione alle autorità dello Stato membro interessato, le quali autorizzano le importazioni in questione, in conformità del sistema di duplice controllo definito nell'allegato V.

3. Quando la quota di uno Stato membro è stata aumentata in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 8 o quando sono state create in questo Stato membro possibilità d'importazioni supplementari a norma dell'articolo 8, non si tiene conto di questi aumenti e delle possibilità d'importazione supplementari nell'applicare, per l'anno in corso o per quelli seguenti, il paragafo 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri che constatano un'esigenza di importazioni supplementari per il loro consumo interno o che prevedono che la loro quota non venga integralmente usata, ne informano la Commissione.

2. I limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 3 possono essere aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 14, qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari.

3. Su richiesta di uno Stato membro che constati esigenze di importazioni supplementari in occasione di fiere o quando abbia rilasciato autorizzazione d'importazione o documenti equivalenti per l'80 % della sua quota nazionale, la Commissione, previa consultazione orale o scritta degli Stati membri in seno al comitato previsto all'articolo 14, può concedere possibilità di importazioni supplementari in tale Stato membro.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in sede di comitato entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta dello Stato membro interessato e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Articolo 9

1. Le autorità degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, a concorrenza delle loro quote, tenendo conto dei provvedimenti disposti in applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

2. Le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati conformemente all'allegato V.

3. I quantitativi di prodotti oggetto delle autorizzazioni di importazione o dei documenti equivalenti di cui all'articolo 3 vengono imputati sulla quota dello Stato membro che ha rilasciato tali autorizzazioni o documenti.

4. Le competenti autorità degli Stati membri annullano le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti già rilasciati nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione sono state ritirate o annullate dalle competenti autorità iugoslave. Tuttavia, se le autorità competenti di uno Stato membro non sono state informate dalle autorità competenti iugoslave del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione al momento dell'importazione nel suddetto Stato membro del prodotto di cui trattasi, i quantitativi in causa vengono imputati sulla quota dello Stato membro relativa all'anno durante il quale è avvenuta la spedizione.

Articolo 10

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I, originari della Iugoslavia e non soggetti ai limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 3, è subordinata a un sistema di controllo amministrativo.

2. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria, specificati al paragrafo 1, non soggetti al regime di cui all'allegato VII e originari della Iugoslavia, superano delle percentuali riportate nella seguente tabella i quantitativi totali delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo :

— per le categorie di prodotti del gruppo I : 0,5 %,

— per le categorie di prodotti del gruppo II : 2,5 %,

— per le categorie di prodotti del gruppo III : 5,0 %.

Questo regime può essere limitato alle importazioni destinate a talune regioni della Comunità.

3. Se le importazioni di cui al paragrafo 2 in una determinata regione della Comunità superano, rispetto ai quantitativi totali calcolati per tutta la Comunità in base alla percentuale di cui al paragrafo 2, la percen-

tuale fissata per questa regione nella seguente tabella, dette importazioni possono essere subordinate in questa regione a limiti quantitativi :

Repubblica federale di Germania	28,5 %
Benelux	10,5 %
Francia	18,5 %
Italia	15 %
Danimarca	3 %
Irlanda	1 %
Regno Unito	23,5 %
Grecia	2 %

4. I paragrafi 2 o 3 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari della Iugoslavia.

5. Quando la Commissione constata, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 14, che sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, su parere conforme del comitato a norma della procedura dell'articolo 14, essa :

a) avvia consultazioni con la Iugoslavia secondo la procedura di cui all'articolo 13 per giungere a un accordo o a conclusioni comuni su un livello di limitazione adeguato per la categoria di prodotti in questione ;

b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, chiede, di norma, alla Iugoslavia di limitare le esportazioni dei prodotti nella categoria interessata dirette alla Comunità o a una o più delle sue regioni per un periodo provvisorio di tre mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio viene fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente l'anno in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consultazioni, oppure, se più elevato, al 25 % del livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2.

c) subordina, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni della categoria dei prodotti in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti alla Iugoslavia in virtù della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità sulla base del risultato delle consultazioni.

Le misure prese in applicazione del presente paragrafo saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata tempestivamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

6. Le consultazioni con la Iugoslavia di cui al paragrafo 5, possono dar luogo alla conclusione di un accordo tra detto paese e la Comunità ovvero, all'adozione di conclusioni comuni sull'introduzione e sul livello dei limiti quantitativi.

Questi accordi o conclusioni comuni devono stabilire che i limiti quantitativi decisi vengano gestiti secondo un sistema di duplice controllo.

7. Se entro un mese dall'avvio delle consultazioni e al massimo entro due mesi dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità e la Iugoslavia non raggiungono una soluzione soddisfacente, le importazioni della categoria di prodotti in questione possono essere soggette a limiti quantitativi il cui livello non può essere inferiore al livello che risulta dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello che risulta dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consultazioni.

8. Gli accordi di cui al paragrafo 6 e le misure previste dai paragrafi 5 e 7 o dagli accordi e dalle conclusioni comuni di cui al paragrafo 6, vengono rispettivamente conclusi e decise secondo la procedura di cui all'articolo 14.

9. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 non può essere inferiore al livello delle importazioni effettuate nel 1980, nella Comunità oppure nella o nelle regioni interessate, dei prodotti della stessa categoria originari della Iugoslavia.

10. Qualora risultasse necessario in seguito all'andamento delle importazioni totali nella Comunità di un prodotto soggetto a un limite quantitativo fissato in virtù dei paragrafi da 5 a 8, il livello annuo di questo limite quantitativo è aumentato, previa consultazione con la Iugoslavia secondo la procedura di cui all'articolo 13, per assicurare il rispetto delle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3.

11. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi 6 e 8 comportano un tasso di aumento annuo determinato di concerto con la Iugoslavia, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 13.

12. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 non si applicano ai prodotti in corso di inoltro nella Comunità, a condizione che siano stati spediti dalla Iugoslavia di cui sono originari, per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della domanda di consultazione.

13. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 sono gestiti conformemente agli articoli da 3 a 9, salvo disposizioni differenti fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 11

1. Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni di importazione, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.

2. Per quanto riguarda i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, mensilmente ed entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati durante tale mese, indicando il codice Nimexe e le unità, incluse le eventuali unità supplementari del codice stesso. Le importazioni sono ripartite conformemente alle procedure statistiche in vigore.

3. Per i prodotti di cui all'allegato VII, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, mensilmente ed entro i 30 giorni successivi alla fine di ogni mese, i migliori dati disponibili in merito ai quantitativi totali importati durante tale mese, nell'unità appropriata, e per categoria di prodotti.

4. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici dell'anno precedente relativi alle esportazioni. I dati statistici per prodotto, relativi alla produzione e al consumo, verranno trasmessi secondo modalità da stabilire successivamente in applicazione della procedura di cui all'articolo 14.

5. Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni di cui sopra, secondo la procedura prevista all'articolo 14.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la stessa procedura, per garantire l'osservanza degli impegni concordati tra la Comunità e la Iugoslavia.

Articolo 12

1. Quando a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato IV, la Commissione constata che dei prodotti originari della Iugoslavia e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, oppure, introdotti secondo la procedura di cui all'articolo 10 sono stati oggetto di riespedizione, deviazione o di un'altra operazione di importazione nella Comunità effettuata eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 al fine di concordare un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni, la Commissione può chiedere alla Iugoslavia di prendere le misure necessarie a titolo precauzionale, onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere effettuati per l'anno nel corso del quale è stata presentata la richiesta di consultazione oppure per l'anno successivo quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.

3. Se entro il periodo specificato all'articolo 13, la Comunità e la Iugoslavia non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione può, quando i fatti sono chiaramente comprovati, dedurre dai corrispondenti limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Iugoslavia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 13

La Commissione conduce le consultazioni con la Iugoslavia previste dal presente regolamento, secondo le seguenti modalità :

— la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Iugoslavia ;

— la richiesta di consultazioni è accompagnata entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica), da una relazione sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta ;

— la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni reciprocamente accettabili.

Articolo 14

1. È istituito un comitato per i tessili « Iugoslavia », in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

4. a) La Commissione adotta le misure prospettate quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, entro un mese, dal momento in cui il Consiglio è stato adito esso non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

5. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza qualificata, come previsto all'articolo 148, paragrafo 2, primo trattino, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

6. Il comitato può essere consultato su ogni altro problema, sollevato dal suo presidente, che riguardi l'applicazione del presente regolamento, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 16

Le modifiche e gli adattamenti degli allegati del presente regolamento, necessari per tener conto delle modifiche apportate alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1982.

Per il consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

(di cui all'articolo 1)

L'espressione « indumenti per bambini piccoli (bébés) » include anche gli indumenti per ragazza fino alla misura commerciale 86 compresa.

In mancanza di precisazioni quanto alla materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 tali prodotti si intendono come esclusivamente costituiti di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali.

GRUPPO I A

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate a) di cui: non greggi né imbianchiti		
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 56.07-01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia a) di cui: non greggi né imbianchiti		

GRUPPO I B

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	6,48	154
5	60.05 A I II b)4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,53	221
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,76	568
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	5,55	180

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
7 *(segue)*	61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
9	55.08 62.02 B III a) I		Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri:		
		55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone		
20	62.02 B I a) c)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri:		
		62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, tessuta		
22	56.05 A		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche:		
		56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
			a) di cui:		
		56.05, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36	acrilici		
23	56.05 B		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita ai minuto: B. di fibre tessili artificiali:		
		56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
32	ex 58.04		Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05:		
		58.04-07, 11, 15, 18, 41, 43, 45, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
		58.04-63	a) di cui velluti di cotone a coste		
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
			B. altri:		
		62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quelle di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	24,3 paia	41
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bebés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	17	59
14 A	61.01 A I	61.01-01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 59.08, 59.11 o 59.12 della tariffa doganale comune, per uomo e per ragazzo	1,0	1 000
14 B	61.01 B V b) 1 2 3	61.01-41; 42; 44; 46; 47	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, diversi da quelli della categoria 14 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0,72	1 389
15 A	61.02 B I a)	61.02-05	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 59.08, 59.11 o 59.12 della tariffa doganale comune, per donna, per ragazza e per bambini	1,1	909
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Cappotti, soprabiti,mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0,84	1190

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34, 36, 37	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,43	700
18	61.03 B C	61.03-51, 55, 59, 81, 85, 89	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
19	61.05 A B I III	61.05-20 61.05-30, 99	Fazzoletti da naso e da taschino: A. di tessuti di cotone e di valore superiore à 15 ECU per kg netto B. altri: Fazzoletti da naso, di tessuto, per un valore non superiore a 15 ECU per kg netto	59	17
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	2,3	435

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb)		Sottovesti a maglia non elastica ne gommata:	3,9	257
		60.04-47, 73	Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo		
		60.04-51, 53, 81, 83	Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)		
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	3,1	323
	61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:		
		60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
27	60.05 A II b) 4 dd)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	2,6	385
	61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:		
		60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	Gonne, comprese le gonnepantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés) tessute o a maglia		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
28	60.05 A II b) 4 ee)	60.05-61, 62, 64	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica ne gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Pantaloni a maglia (esclusi gli short), non per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,61	620
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme) per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,37	730
30 A	61.04 B I	61.04-11, 13, 18	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: Pigiami e camicie da notte tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,0	250
30 B	61.04 B II	61.04-91; 93; 98	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: Sottovesti tessute, diverse dai pigiami e dalle camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
31	61.09 D	61.09-50	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18,2	55

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
68	60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d)	60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)		
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,67	600
76	61.01 B I 61.02 B II a)	61.01-13, 15, 17, 19 61.02-12, 14	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
78	61.01 A II B III V f) 1 g) 1 2 3	61.01-09, 24, 25, 26, 81, 92, 95, 96	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa, vestiti, completi e insieme da sci composti di 2 o 3 pezzi e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
81	61.02 B I b) II c) e) 8 aa) 9 aa) bb) cc)	61.02-07, 22, 23, 24, 85, 90, 91, 92	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e vestimenta da casa e simili ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 ed 80, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Indumenti esterni, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

GRUPPO III A

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
33	51.04 A III a)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche		
	62.03 B II b) I		Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: II. altri:		
		51.04-06	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza		
		62.03-51, 59	Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili		
34	51.04 A III b)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali (compresi di tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:		
		51.04-08	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m di larghezza o più		
35	51.04 A IV		Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:		
		51.04-10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri: a) di cui:		
		51.04-10, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 41, 48	non greggi o imbianchiti		
36	51.04 B III		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): B. Tessuti di fibre tessili artificiali:		
		51.04-55, 56, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 81, 89, 93, 94, 97, 98	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri: a) di cui:		
		51.04-55, 58, 62, 64, 72, 74, 76, 81, 89, 94, 97, 98	non greggi né imbianchiti		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
37	56.07 B		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali:		
		56.07-50, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 87	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia: a) du cui:		
		56.07-50, 55, 56, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 87	non greggi o imbianchiti		
38 A	60.01 B I b) I		Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche od artificiali:		
		60.01-40	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	62.02 A II		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
		62.02-09	A. Tendine		
40	62.02 B IV a) c)		Biancheria la letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri:		
		62.02-83, 85, 89	Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arredamento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
41	ex 51.01 A		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: A. Filati di fibre tessili sintetiche:		
		51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
42	ex 51.01 B	51.01-50, 61, 67, 68, 71, 76, 79, 80	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: B. Filati di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa non torti o torti fino a 250 giri per m o filati semplici non testurizzati di acetato		
43	51.03	51.03-10, 20	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		
44	51.04 A II	51.04-05	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche continue contenenti filati elastomeri		
45	51.04 B II	51.04-54	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): B. Tessuti di fibre tessili artificiali: Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri		
46	ex 53.05	53.05-10, 22, 29, 32, 39	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati: Lane e peli fini cardati o pettinati		
47	53.06 53.08 A	53.06-21, 25, 31, 35, 51, 55, 71, 75 53.08-11, 15	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto: Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	53.07 53.08 B	53.07-02, 08, 12, 18, 30, 40, 51, 59, 81, 89 53.08-21, 25	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto: Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
49	ex 53.10	53.10-11, 15	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	53.11	53.11-01, 03, 07, 11, 13, 17, 20, 30, 40, 52, 54, 58, 72, 74, 75, 82, 84, 88, 91, 93, 97	Tessuti di lana o di peli fini		
51	55.04	55.04-00	Cotone cardato o pettinato		
52	55.06	55.06-10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		
53	55.07	55.07-10, 90	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	56.04 B	56.04-21, 23, 28	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ad artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: B. di fibre tessili artificiali: Fibre tessili artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
55	56.04 A	56.04-11, 13, 15, 16, 17, 18	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ad artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: A. di fibre tessili sintetiche: Fibre tessili sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
56	56.06 A	56.06-11, 15	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
57	56.06 B		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:		
		56.06-20	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	58.01	58.01-01, 11, 13, 17, 30, 80	Tappeti a punti annodati ed arrotondati, anche confezionati		
59	58.02 ex A B 59.02 ex A		Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks, o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:		
		58.02-04, 06, 07, 09, 56, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 90 59.02-01, 09	Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; rivestimenti in feltro per pavimenti		
60	58.03		Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati:		
		58.03-00	Arazzi fatti a mano		
61	58.05 A I a) c) II B		Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06:		
		58.05-01, 08, 30, 40, 51, 59, 61, 69, 73, 77, 79, 90	Nastri, galloni e simili, di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimose tessute, incollate o diversamente ottenute, diversi dalle etichette e articoli simili; bolduc		
62	58.06	58.06-10, 90	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		
	58.07		Filati di ciniglia: filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 51.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
		58.07-31, 39, 50, 80	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
62 *(segue)*	58.08	58.08-10, 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		
	58.09	58.09-11, 19, 21, 31, 35, 39, 91, 95, 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		
	58.10	58.10-21, 29, 41, 45, 49, 51, 55, 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	60.01 B I a)		Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche od artificiali		
	60.06 A		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: A. Stoffe in pezza:		
		60.01-30	Stoffe a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri		
		60.06-11, 18	Stoffe in pezza a maglia elastica o gommata		
64	60.01 B I b) 2 3		Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza; B. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
		60.01-51, 55	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche		
65	60.01 A B I b) 4 II C I	60.01-01, 10, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 75, 78, 81, 89, 92, 94, 96, 97	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: Stoffe a maglia non elastica né gommata diverse dai manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
66	62.01 A B I II a) b) c)	62.01-10, 20, 81, 85, 93, 95	Coperte: Coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
10	60.02 A B		Guanti a maglia non elastica né gommata:	17 paia	59
		60.02-40	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche		
		60.02-50, 60, 70, 80	Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche		
67	60.05 A II b) 5 B		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:		
	60.06 B II III		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
			B. altri:		
		60.05-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia non elastica né gommata		
		60.06-92, 96, 98	Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
		60.05-97	a) di cui sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	60.04 B IV b) 2 cc)		Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	7,8	128
			B. di altre materie tessili:		
		60.04-54	Sottovesti e sottogonne à maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)		
70	60.04 B III		Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	30,4	33
			B. di altre materie tessili:		
		60.04-31, 33, 34	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants)		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
71	60.05 A II b) 1		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:		
		60.05-06, 07, 08, 09	Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
72	60.05 A II b) 2		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	9,7	103
	60.06 B I		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: B. altri:		
		60.05-11, 13, 15 60.06-91	Costumi da bagno a maglia		
	61.01 B II		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:		
	61.02 B II b)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:		
		61.01-22, 23 61.02-16, 18	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
74	60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri:	1,54	650
		60.05-71, 72, 73, 74	Abiti a giacca e completi compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
75	60.05 A II b) 4 ff)	60.05-66, 68	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme) a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1250
77	60.03 B II a)	60.03-24, 26	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili a maglia non elastica ne gommata Calze da donna, di fibre tessili sintetiche	40 paia	25
80	61.02 A 61.04 A	61.02-01, 03 61.04-01, 09	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
82	60.04 B IV a) c)	60.04-38, 60	Sottovesti a maglia non elastica né gommata; B. di altre materie tessili: Sottovesti, non per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali		
84	61.06 B C D E	61.06-30, 40, 50, 60	Scialli, sciarpe, fazzoletti di collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
85	61.07 B C D	61.07-30, 40, 90	Cravatte: escluse quelle a maglia di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	17,9	56
86	61.09 A B C E	61.09-20, 30, 40, 80	Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, diversi dai reggiseni, di tessuto o di maglia, anche elastici	8,8	114
87	61.10	61.10-00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		
88	61.11	61.11-00	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione ecc.: esclusi quelli a maglia		

GRUPPO III C

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
90	ex 59.04		Spago, corde e funi, anche intrecciati:		
		59.04-11, 13, 15, 16, 19, 21	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate		
91	62.04 A II B II		Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:		
		62.04-23, 73	Tende		
92	51.04 A I B I		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02):		
	59.11 A III a)		Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:		
			A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B:		
			III. altri:		
		51.04-03, 52 59.11-15	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici		
93	62.03 B I b) II a) b) 2 c)		Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
			B. di tessuti di altre materie tessili:		
		62.03-30, 40, 97, 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e forme simili, di polietilene o di polipropilene		
94	59.01	59.01-07, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 29	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	ex 59.02		Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:		
		59.02-35, 41, 47, 51, 57, 59, 91, 95, 97	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti		
96	59.03		«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:		
		59.03-11, 19, 30	esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
97	59.05	59.05-11, 21, 29, 91, 99	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde: Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	59.06	59.06-00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto: Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	59.07	59.07-10, 90	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		
100	59.08	59.08-10, 51, 61, 71, 79	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 59.04	59.04-80	Spago, corde e funi, anche intrecciati: esclusi quelli di fibre tessili sintetiche		
102	59.10	59.10-10, 31, 39	Linoleum, per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		
103	59.11 A I II III b) B	59.11-11, 14, 17, 20	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: esclusi i tessuti per pneumatici		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
104	59.12	59.12-00	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: Tessuti impregnati o spalmati diversi da quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		
105	59.13	59.13-01, 11, 13, 15, 19, 32, 34, 35, 39	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
106	59.14	59.14-00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione		
107	59.15	59.15-10, 90	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		
108	59.16	59.16-00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		
109	62.04 A I B I	62.04-21, 61, 69	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno tende e oggetti per campeggio: Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti		
110	62.04 A III B III	62.04-25, 75	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Materassi pneumatici, tessuti		
111	62.04 A IV B IV	62.04-29, 79	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Oggetti da campeggio, tessuti, diversi dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	62.05 A B D E	62.05-01, 10, 30, 93, 95, 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
113	62.05 C		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati:		
		62.05-20	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	59.17 A B II C D	59.17-10, 29, 32, 38, 49, 51, 59, 71, 79, 91, 93, 95, 99	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		

ALLEGATO II

Limiti quantitativi comunitari e regionali concordati per gli anni 1983—1986

GRUPPO I A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Iugoslavia	Tonn.	1983 1984 1985 1986	7 854 7 874 7 893 7 913
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Iugoslavia	Tonn.	1983 1984 1985 1986	9 495 9 542 9 590 9 638
2 a)		55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	a) Di cui altri non greggi né imbianchiti	Iugoslavia	Tonn.	1983 1984 1985 1986	2 009 2 019 2 029 2 039
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. Di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Iugoslavia	Tonn.	1983 1984 1985 1986	845 862 879 897

GRUPPO I B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	1 491 1 528 1 566 1 605
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	660 680 700 721
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II c) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	352 360 368 376

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
8	61.03 A	 61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	2 382 2 418 2 454 2 491

GRUPPO II A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
9	55.08 62.02 B III a) I	 55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	617 648 680 714

GRUPPO II B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
12	60.03 A B I II b) C D	 60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	3 918 4 075 4 238 4 407
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia (1)	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	370 387 404 422

(1) Le categorie 15 B e 16 potranno formare oggetto di un trasferimento del 100 % tra di esse.

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
16	61.01 B V c) 1 2 3	 61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia (1)	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	406 422 439 457
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb)	 60.04-47, 73 60.04-51, 53, 81, 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	Iugoslavia Limite regionale (F)	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	180 189 198 208
73	60.05 A II b) 3	 60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	675 695 716 737

(1) Vedi categoria 15 B.

GRUPPO III A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
52	55.06	55.06-10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Iugoslavia Limite regionale (I)	pezzi	1983 1984 1985 1986	58 61 64 67

GRUPPO III B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anno	Limiti quantitativi annui
67	60.05 A II b) 5 B 60.06 B II III		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: B. altri:	Iugoslavia	Tonn.	1983 1984 1985 1986	468 489 511 534
		60.05-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 60.06-92, 96, 98	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia non elastica né gommata. Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
67 a)		60.05-97	a) di cui sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	Iugoslavia Limite regionale (F)	Tonn.	1983 1984 1985 1986	21 22 23 24
				(I)		1983 1984 1985 1986	18 19 20 21
				(BNL)		1983 1984 1985 1986	12 13 14 15
				(UK)		1983 1984 1985 1986	35 37 39 41

ALLEGATO III

Ripartizione tra gli Stati membri dei limiti quantitativi comunitari concordati per l'anno 1983

GRUPPO I A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonn.	2 785 209 4 344 121 143 49 32 171 7 854
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonn.	1 920 858 4 778 516 1 077 12 134 200 9 495
2 a)		55.09-06, 07, 08, 09, 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	a) di cui altri non greggi né imbianchiti	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonn.	580 184 746 132 139 5 73 150 2 009
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonn.	74 65 429 32 61 5 173 6 845

GRUPPO I B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)) a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	665 316 80 159 217 6 30 18 1 491
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. Altri: Mutande, short e pantaloni, in tessuto, per uomo e per ragazzo, pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	222 40 30 125 219 2 12 10 660
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	194 29 29 52 30 1 8 9 352

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
8	61.03 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:	Iugoslavia	D	1 000 pezzi	988
					F		249
					I		188
		61.03-11, 15, 19	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		BNL		329
					UK		535
					IRL		11
					DK		30
					GR		24
					CEE		2 382

GRUPPO II A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
9	55.08		Tessuti di cotone ricci del tipo spugna:	Iugoslavia	D	Tonn.	277
					F		182
					I		30
	62.02 B III a) I		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		BNL		21
					UK		75
					IRL		1
					DK		27
					GR		4
			B. altri:		CEE		617
		55.08-10, 30, 50, 80	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone				
		62.02-71					

GRUPPO II B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 paia	990 2 000 210 337 192 8 160 21 3 918
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. Altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	176 90 14 25 26 1 34 4 370
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia (1)	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	112 47 14 27 164 1 37 4 406
24	60.04 B IV b) I bb) d) I bb)	60.04-47, 73	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	Iugoslavia	F	1 000 pezzi	180
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	289 92 44 94 129 3 10 11 675

(1) Vedi categoria 15 B.

GRUPPO III A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
52	55.06	55.06-10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Iugoslavia	I	Tonn.	58

GRUPPO III B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
67	60.05 A II b) 5 B		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR	Tonn.	278 43 36 24 55 3 25 4
	60.06 B II III		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		CEE		468
			B. altri:				
		60.05-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia non elastica né gommata				
		60.06-92, 96, 98	Manufatti (diversi dai costumi da bagno) a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
67 a)		60.05-97	a) di cui sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	Iugoslavia	F I BNL UK	Tonn.	21 18 12 35

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 2

PARTE I

Origine

Articolo 1

1. I prodotti di cui all'allegato I, originari della Iugoslavia, sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento su presentazione di un certificato di origine conforme al modello accluso all'allegato V.

2. Questo certificato di origine è rilasciato dalle autorità iugoslave competenti se i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti di cui all'allegato I diversi da quelli dei gruppi I e II sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore figurante sulla fattura o, in mancanza di fattura, su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari, a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. quando sono fissati criteri di determinazione dell'origine, diversi per prodotti della stessa categoria e della stessa voce doganale, i certificati o le dichiarazioni devono comprendere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire di valutare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione.

Articolo 2

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture riportate sul certificato di origine e quelle che figurano nei documenti presentati in dogana per espletare le formalità d'importazione dei prodotti non provoca l'effetto, ipso facto, di mettere in dubbio le dichiarazioni che figurano nel certificato.

Articolo 3

1. I certificati di circolazione e i formulari EUR 1 e EUR 2, presentati all'importazione nella Comunità per ottenere una preferenza tariffaria, vengono accettati al posto delle giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1.

2. Le giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1, non vengono richieste per le merci accompagnate da un certificato conforme ai modelli e che soddisfano le condizioni fissate dai regolamenti (CEE) n. 3058/82 [1] e (CEE) n. 3059/82 [2] e dalle disposizioni corrispondenti destinate successivamente a sostituirli.

3. Il paragrafo 2 si applica altresì alle merci accompagnate da un certificato conforme al modello e alle condizioni fissate dall'allegato VI.

4. Le importazioni non commerciali, esonerate dalla presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 a norma delle disposizioni dei regimi preferenziali interessati, non sono soggette alle disposizioni del presente allegato.

5. Le condizioni di applicazione del presente allegato alle importazioni non commerciali, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, verranno decise secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 [3].

Sino all'entrata in vigore di questa normativa, gli Stati membri possono mantenere il regime nazionale che applicano nel settore.

PARTE II

Cooperazione amministrativa

Articolo 4

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità iugoslave competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità.

Articolo 5

1. A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità comunitarie competenti nutrono fondati dubbi sull'

(1) GU n. L 328 del 24. 11. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 328 del 24. 11. 1982, pag. 26.
(3) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.

autenticità del certificato d'origine o della licenza d'esportazione o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione.

In tal caso le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità competente iugoslava indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato o alla licenza o alla loro copia, qualora sia stata presentata la fattura, detta fattura o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni che è stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente allegato.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione con il regime fissato a norma del presente regolamento. Le competenti autorità comunitarie possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci medesime (1).

4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro intressato ne informa la Commissione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere per i prodotti interessati, la presentazione di un certificato di origine conforme all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68).

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Articolo 6

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 5 oppure se dalle informazioni di cui dispongono le competenti autorità comunitarie emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono alle competenti autorità iugoslave di svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che trasgrediscono o sembrano trasgredire il disposto del presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di stabilire l'autentica origine delle merci.

2. Nell'ambito della cooperazione prevista nel presente allegato, le competenti autorità comunitarie possono scambiare con le competenti autorità iugoslave qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire la violazione del presente regolamento.

3. Qualora sia accertata l'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del presente regolamento, può concordare con la Iugoslavia le misure necessarie per prevenire l'eventuale ripresentarsi di tali infrazioni.

(1) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, la competente autorità governativa iugoslava deve conservare, per almeno tre anni, le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

ALLEGATO V

PARTE I

Classificazione

Articolo 1

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sull'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 [1] relativo alla tariffa doganale comune, nonché sull'allegato del regolamento (CEE) n. 1445/72) [2] relativo alla « Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) », e le successive modifiche.

Articolo 2

Su iniziativa della Commissione e di uno Stato membro, il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito dal regolamento (CEE) n. 97/69 [3], ed il comitato della Nimexe istituito dal regolamento (CEE) n. 1445/72, e dalle successive modifiche, esaminano senza indugio, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e conformemente alle disposizioni dei regolamenti succitati, tutte le questioni riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento onde classificarli nelle opportune categorie della tariffa doganale comune e della Nimexe.

Articolo 3

La Commissione informa la Iugoslavia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella tariffa doganale comune o nella Nimexe dal momento della loro adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità della Iugoslavia di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende :

a) una descrizione dei prodotti interessati,

b) la relativa categoria, la voce o la sottovoce della tariffa doganale comune nonché il codice Nimexe,

c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione, presa conformemente alle attuali procedure comunitarie, determina un cambiamento della precedente classificazione oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della Commissione, per la messa in vigore della decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni preliminari dell'allegato « Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) » del regolamento (CEE) n. 1445/72, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3407/82 della Commissione [4].

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, presa conformemente alle procedure comunitarie e previste all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti soggetta a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi in causa di cui all'allegato II.

Articolo 7

1. Fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione di prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provviso-

(1) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 366 del 27. 12. 1982, pag. 8.

riamente soggette al regime di importazione che ad esse si applicano conformemente al presente regolamento in base alla classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica alle competenti autorità iugoslave i particolari dei medesimi.

3. Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri specificano se, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i quantitativi dei prodotti oggetto della divergenza sono stati provvisoriamente imputati su un limite quantitativo stabilito per una categoria di prodotti diversa da quella indicata nella licenza d'esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato.

4. La Commissione notifica alle competenti autorità iugoslave le imputazioni provvisorie di cui al paragrafo 3 entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità iugoslave la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento, avvia, se necessario, consultazioni con la Iugoslavia al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché della Iugoslavia, nei casi di cui all'articolo 8 del presente allegato, la Commissione può determinare la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto conformemente all'articolo 9 del presente allegato, il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune e il comitato per la Nimexe sono invitati, nell'ambito delle rispettive competenze e a norma delle disposizioni dei regolamenti che li istituiscono, a stabilire la classificazione definitiva delle merci interessate.

PARTE II

Sistema di duplice controllo

Articolo 11

1. Le autorità competenti iugoslave rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato III, a concorrenza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti.

2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentata dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'importazione (1) di cui all'articolo 14 qui di seguito.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato ; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sulla quota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e sulle quote fissate per l'anno nel quale i prodotti coperti dalla licenza d'esportazione sono stati spediti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 14

1. Le autorità dello Stato membro, indicato sulla licenza d'esportazione quale destinatario, rilasciano automaticamente un'autorizzazione d'importazione, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Questa presentazione deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di tre mesi a partire dalla data del rilascio.

3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo nello Stato membro che le ha rilasciate.

4. La dichiarazione dell'importatore o la richiesta della autorizzazione deve indicare :

a) i nomi dell'importatore e dell'esportatore ;

b) il paese d'origine o, se diverso, il paese di provenienza o il paese d'acquisto ;

(1) Ai sensi del presente allegato, il termine « autorizzazione di importazione » si applica tanto all'autorizzazione d'importazione quanto ai documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

c) la descrizione del prodotto, indicando :

— la denominazione commerciale,

— la descrizione delle merci secondo la voce o sottovoce tariffaria e/o il codice statistico della Nimexe ;

d) la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato III del presente regolamento per i prodotti interessati ;

e) il valore, come riportato nella casella 12 della licenza di esportazione ;

f) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto ;

g) la data e il numero della licenza d'esportazione ;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi ;

i) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione di importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di importazione emesse dalle autorità competenti iugoslave, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni di importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se le competenti autorità di uno Stato membro constatano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate dalla Iugoslavia per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo, supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti. Esse informano immediatamente le competenti autorità iugoslave nonché la Commissione ; questa avvia immediatamente la procedura speciale di consultazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di licenze d'importazione o di documenti equivalenti, per i prodotti originari della Iugoslavia non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Tuttavia, se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in casi eccezionali in uno Stato membro dalle sue competenti autorità, i quantitativi interessati non vengono imputati sulla relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti autorità iugoslave.

PARTE III

Forme e presentazione dei certificati di esportazione e di origine — disposizioni comuni

Articolo 18

1. La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate in quanto tali. Essi sono redatti in inglese e in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca, del peso minimo di 25 g/m² e senza pasta meccanica. Le varie parti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi faslificazione con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti dono redatti in più copie, soltanto la prima di esse, che è l'originale, deve essere stampata su fondo arabescato. Detta copia deve recare chiaramente la dicitura « originale » mentre le altre debbono indicare l'indicazione « copie ». Le autorità degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido a norma delle disposizioni d'esportazione conformemente al presente regolamento.

2. Ciascun documento deve recare un numero di serie stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

3. Detto numero si compone dei seguenti elementi :

— due lettere che identificano il paese esportatore : YU

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue :

BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IR = Irlanda
IT = Italia

— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno dell'accordo, per esempio 3 per il 1983,

— un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha rilasciato la licenza in Iugoslavia,

— un numero a cinque cifre compreso da 00001 a 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 19

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo l'imbarco delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura « délivré à posteriori » o « issued retrospectively ».

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno rilasciato i documenti per ottenere un duplicato, compilato in base ai documenti d'esportazione in possesso di tali autorità. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'originale devono recare la dicitura « duplicata » o « duplicate ».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie

5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Textile products)** **CERTIFICAT D'ORIGINE** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À ....., on - le .....
	(Signature) (Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie

5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À ....., on - le .....
	(Signature) (Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

ALLEGATO VI

di cui all'articolo 4

Prodotti artiginali e di folclore

1. L'eccezione di cui all'articolo 4 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti :

a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che siano prodotti tradizionali dell'artigianato iugoslavo ;

b) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente dall'artigianato iugoslavo ottenuti a mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di una macchina ;

c) prodotti del folclore tradizionale iugoslavo fatti a mano, ed enumerati in un elenco da concordare fra la Comunità e la Iugoslavia.

2. Questa esenzione è concessa soltanto per i prodotti che formano oggetto di un certificato conforme al modello accluso al presente allegato, rilasciato dalle competenti autorità iugoslave.

3. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà all'interno della Comunità, vengono avviate quanto prima consultazioni con la Iugoslavia al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo a norma dell'articolo 10 del regolamento.

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

2 No

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne

3 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)

4 Country of origin
Pays d'origine

5 Country of destination
Pays de destination

6 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

7 Supplementary details
Données supplémentaires

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantité	10 FOB Value (1) Valeur fob (1)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

12 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At — À ....., on — le .....

(Signature)

(Stamp — Cachet)

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
(2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

ALLEGATO VII

Regime delle importazioni in traffico di perfezionamento passivo

1. Le reimportazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono disciplinate da questo regolamento fatte salve le disposizioni specifiche che seguono.

2. Le reimportazioni dei prodotti tessili di cui al presente allegato, sono soggette ai limiti quantitativi comunitari specifici fissati per ciascuno di questi prodotti all'appendice A. Questi limiti quantitativi specifici sono ripartiti fra gli Stati membri per l'anno 1983 come indicato all'appendice B. La suddivisione fra Stati membri per gli anni 1984—1986 è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 14.

3. Previa consultazione della Iugoslavia e conformemente alla procedura dell'articolo 13 del presente allegato, le reimportazioni dei prodotti non previsti all'appendice A al presente allegato possono essere subordinate a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

4. a) I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro possono essere decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

   b) Il trasferimento di determinate quote dei limiti quantitativi specifici non utilizzati in una regione della Comunità in un'altra regione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

5. La Comunità informa la Iugoslavia delle misure prese a titolo dei paragrafi 3 e 4.

6. L'imputazione su un limite quantitativo specifico di cui ai paragrafi 2 e 3 oppure la contabilizzazione dei prodotti coperti dal presente allegato ma non contemplati all'appendice A vengono effettuate dalle competenti autorità degli Stati membri al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva prevista dalla normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico.

L'imputazione o la contabilizzazione vengono effettuate per l'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Un certificato d'origine viene rilasciato per tutti i prodotti coperti dal presente allegato dalle competenti autorità iugoslave, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV ; esso reca un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 a riprova che l'operazione di perfezionamento ivi descritta è stata effettuata in Iugoslavia.

Il mancato rispetto di queste disposizioni non comporta ipso facto il rigetto dell'autorizzazione preventiva, salvo nel caso di seri dubbi di frode o di grave irregolarità e fatte salve le appropriate misure cautelari, da adottare prima della liberazione dei prodotti.

8. Ai fini dell'applicazione del regolamento il certificato di circolazione delle merci EUR 1 rilasciato conformemente al protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione sostituisce il certificato di origine di cui al paragrafo 7 con gli stessi riferimenti all'autorizzazione preventiva.

9. Gli Stati membri informano la Commissione dei nomi, degli indirizzi e dei modelli dei timbri utilizzati dalle competenti autorità per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 6.

APPENDICE A

La designazione delle merci che figurano all'allegato I è indicata nel presente allegato in forma abbreviata, per ragioni pratiche

Obiettivi quantitativi TPP

Categoria	Designazione delle merci	Unità	Anno	Quantità CEE
5	Maglie pullovers	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	1 893 1 995 2 103 2 217
6	Pantaloni tessuti per uomo e donna e calzoncini per uomo	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	4 558 4 845 5 150 5 474
7	Camicette tessute o a maglia per donna	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	3 098 3 198 3 307 3 419
8	Camicie tessute per uomo	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	10 119 10 463 10 819 11 187
12	Calze e calzini a maglia, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	5 283 5 758 6 276 6 841
15 B (1)	Cappotti, impermeabili, compresi i mantelli, tessuti per donna	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	2 062 2 268 2 495 2 745
16 (1)	Vestiti e completi tessuti per uomo	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	1 069 1 165 1 270 1 384
73	Tute sportive a maglia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	120 128 137 146

(1) Tra le categorie 15 B e 16 è ammesso un trasferimento del 100 %

APPENDICE B

Ripartizione nel 1983 fra Stati membri degli obiettivi quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico (1)

Unità	Categoria	CEE	Germania	Francia	Italia	Benelux	UK	Irlanda	Danimarca	Grecia
1 000 pezzi	5	1 893	1 623		70	200				
1 000 pezzi	6	4 558	4 005			553				
1 000 pezzi	7	3 093	2 823			270				
1 000 pezzi	8	10 119	6 881			3 238				
1 000 pezzi	12	5 283	5 233		50	p.m.				
1 000 pezzi	16 (*)	1 069	809		50	180			30	
1 000 pezzi	73	p.m.				p.m.				
1 000 pezzi	15 B (*)	2 062	1 902			160				

(*) È ammesso un trasferimento del 100 % tra le categorie 15 B e 16.
(1) Se per un determinato Stato membro non è indicato un livello, non sono state stabilite disposizioni specifiche con la Iugoslavia per la reimportazione in questo Stato membro sotto il regime del perfezionamento passivo economico.